



## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- è volontà dell'Amministrazione comunale quella di favorire la possibilità per i propri cittadini, siano essi utenti privati o imprese, di poter disporre di servizi di connettività alla rete Internet utilizzando la miglior tecnologia oggi disponibile sul mercato in ambito di comunicazioni elettroniche;
- la diffusione della connettività a banda larga sul territorio consentirà di implementare i sistemi di telecomunicazione e, nel contempo, permetterà di fornire progressivamente su un unico vettore di trasmissione l'accesso ad Internet, la fonia (Voice over IP), la videosorveglianza e tutti i servizi innovativi che sfruttano tale tecnologia;
- tale obiettivo è perseguibile attraverso l'infrastrutturazione telematica del territorio con cablaggio in fibra ottica a banda ultra larga di tipo FTTH (Fiber to the home = fibra fino a casa);
- per fibra ottica deve intendersi la connessione mediante cavo a base vetrosa o polimerica ricoperto da mantello esterno che permette il passaggio di raggi luminosi e totalmente dielettrico;
- che il Comune di Soveria Mannelli è proprietario di una *rete di illuminazione pubblica sia aerea che interrata*, idonea ad ospitare la posa nei cavidotti, cavi e fibra ottica per la realizzazione di una rete pubblica di comunicazione elettronica per la fornitura di servizi a banda ultralarga;
- l'Ufficio Tecnico Comunale ha formalmente richiesto in data 11/11/2018 a Enel Sole srl, in qualità di manutentore dell'impianto di illuminazione pubblica, un parere tecnico per l'installazione della fibra ottica sull'infrastruttura di proprietà comunale;
- è stata acquisita agli atti la nota di riscontro alla richiesta sopra indicata da parte di Enel Sole srl regolarmente protocollata in data 14/11/2018 con il numero 6139;
- l'azienda Bootstrap di Giuseppe La Rocca, con sede in Corso Garibaldi, n. 227/a di Soveria Mannelli, P. I.V.A. 02607780794, ha richiesto la definizione di un "*accordo per la concessione d'uso di cavidotti e infrastrutture pubbliche per la realizzazione di reti di comunicazione in fibra ottica*" con nota acquisita al protocollo dell'Ente il 24/01/2017 con il n. 394;
- che ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 e s.m.i. l'azienda Bootstrap di Giuseppe La Rocca è autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni, per l'installazione di una rete di telecomunicazioni allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale e per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico;

**PRECISATO** che il Comune di Soveria Mannelli considera strategico lo sviluppo capillare di infrastrutture di accesso ad alta capacità tramite banda larga sul proprio territorio, che consentano agli Operatori di Telecomunicazioni e a tutti i soggetti aventi titolo di fornire servizi a Banda Ultra Larga ai cittadini ed alle imprese, e conviene sulla utilità pubblica dei servizi di comunicazione elettronica e sulla opportunità del loro incremento nel territorio;

**CONSIDERATO** che la realizzazione dell'intervento avverrà mediante l'utilizzo non esclusivo dell'infrastruttura comunale di pubblica illuminazione, con accesso sia alla rete aerea che interrata, ai pozzetti di ispezione e loro utilizzo al fine di posare, installare ed esercire all'interno di essa cavi in fibra ottica e realizzare quindi l'espansione di una rete a banda ultralarga;

**VISTO** che l'azienda Bootstrap di Giuseppe La Rocca intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3 del D. Lgs. 15.02.2016, n. 33, il quale, al comma 2, prevede che "*ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di rete di comunicazione*

*elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete hanno l'obbligo di concedere l'accesso, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza”;*

**DATO ATTO** che non sussistono gli elementi previsti dal comma 4 del succitato Decreto Legislativo, per il rifiuto all'accesso alle infrastrutture comunali;

**PRESO ATTO** che risulta necessario sottoscrivere una convenzione al fine di stabilire le condizioni di utilizzo dell'esistente infrastruttura comunale di pubblica illuminazione e regolare i rapporti tecnico-amministrativi tra il Comune e l'azienda Bootstrap di Giuseppe La Rocca;

**VISTO** ed esaminato lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione, da sottoscrivere tra le Parti in forma di scrittura privata il quale prevede, in estrema sintesi, quanto segue:

- il Comune consente all'azienda Bootstrap di Giuseppe La Rocca l'utilizzo non esclusivo della rete di illuminazione pubblica allo specifico fine di posare, installare ed esercire all'interno di essa cavi in fibra ottica e realizzare quindi lo sviluppo di una rete a banda ultralarga. La concessione include l'accesso ai pozzetti di ispezione ed il loro utilizzo al fine di posare i cavi ed eventualmente il cavidotto nella tubazione, mantenerli e ripararli, dando previa comunicazione anche in formato elettronico all'Ufficio Tecnico Comunale;
- l'azienda Bootstrap di Giuseppe La Rocca si obbliga ad utilizzare la quota infrastruttura con la dovuta diligenza senza arrecare pregiudizio alla stessa e alle reti relative ad altri servizi pubblici, a non trasferire il diritto d'uso, né subaffittare o concedere ad altro titolo a terzi l'utilizzo della quota senza il preventivo consenso scritto del Comune;
- l'azienda Bootstrap di Giuseppe La Rocca, per l'intera durata della convenzione, mette a disposizione del Comune in modalità IRU (Indefeasible Right of USE “Diritto d'uso”) l'infrastruttura ottica per interconnettere tutte le sedi comunali;
- l'accordo avrà validità dalla data della sottoscrizione per 20 (venti) anni, salvo rinnovo espresso di altri 9 (nove) anni dopo i primi venti anni, salva rescissione per giustificato motivo;

**RITENUTO** meritevole di approvazione lo schema di convenzione come sopra descritto, tenuto altresì conto che l'operazione è finalizzata alla realizzazione di infrastrutture considerate urgenti e di interesse pubblico ai fini dello sviluppo economico e della competitività;

**RILEVATO** che la proposta avanzata dall'azienda Bootstrap di Giuseppe La Rocca, trova i suoi presupposti nei contenuti del Piano strategico per lo sviluppo della banda ultra-larga definito e approvato dal CdM in data 03 marzo 2015 conosciuto come "Strategia italiana per la banda ultralarga", Piano che riconosce agli operatori di telecomunicazioni in possesso dell'autorizzazione per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'art. 25 comma 4 del D.Lgs 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), la possibilità di costruire infrastrutture di rete di telecomunicazioni con conseguente offerta dei relativi servizi sia alle Amministrazioni pubbliche che ai player privati;

**ACCERTATO** che la Bootstrap di Giuseppe La Rocca è operatore telefonico regolarmente in possesso di autorizzazione generale per il servizio di installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico;

**PRESO ATTO** che gli interventi di infrastrutturazione in fibra ottica, come quello proposto dalla ditta Bootstrap di Giuseppe La Rocca, o altri analoghi, godono di particolari condizioni e tutele in forza delle disposizioni dettate dal D.L. 25 giugno 2008 n. 112 art. 2 e dalla Legge 11

novembre 2014 n. 164 art. 6, disposizioni che consentono, in via esemplificativa, di esentare l'operatore che utilizza cavidotti pubblici esistenti dal pagamento di oneri, tasse o indennizzi, fermo restando il solo obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;

**DATO ATTO** che la convenzione prevede una durata contrattuale pari ad anni 20 (venti) con possibilità di eventuali successivi rinnovi;

**CONSIDERATO** che la proposta in esame genererà, a regime e quindi ad avvenuta connessione degli edifici pubblici, delle economie di spesa (al netto degli oggettivi vantaggi in termini di funzionalità conseguente alle migliori prestazioni derivanti dalla connettività in fibra ottica);

**PRESO ATTO** che non necessita alcuna copertura finanziaria connessa all'accoglimento della proposta presentata dall'azienda Bootstrap di Giuseppe La Rocca;

**RITENUTO** di poter condividere e approvare la proposta-progetto di cablatura del territorio comunale in fibra ottica per servizi a banda ultra larga presentato dalla predetta azienda, proposta che sarà regolata dalla Convenzione in atti, quale strumento di disciplina dei rapporti tra la Bootstrap di Giuseppe La Rocca e il Comune, per l'avvio e la realizzazione della rete infrastrutturale più volte citata;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio tecnico, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**CON** voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- 1) **DI RITENERE** le premesse contenute nel presente provvedimento come parte sostanziale e integrante del medesimo;
- 2) **DI ADERIRE** alla proposta progettuale finalizzata alla cablatura del territorio in fibra ottica in modalità FTTH, approvando la proposta formulata dall'azienda Bootstrap di Giuseppe La Rocca con sede legale in Corso Garibaldi, 227a di Soveria Mannelli P. Iva 02607780794;
- 3) **DI DARE ATTO** che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del Comune;
- 4) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione tra il Comune di Soveria Mannelli e l'azienda Bootstrap di Giuseppe La Rocca con sede a Soveria Mannelli in Corso Garibaldi, 227a allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per l'utilizzo non esclusivo della rete di illuminazione pubblica allo specifico fine di posare, installare ed esercire all'interno di essa cavi in fibra ottica e realizzare quindi lo sviluppo di una rete a banda ultralarga.
- 5) **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Pasqualino Nicotera, la sottoscrizione, per conto del Comune di Soveria Mannelli, della convenzione in forma di scrittura privata.
- 6) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

# **SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE**

***Per l'accesso all'infrastruttura fisica esistente dell'illuminazione pubblica di proprietà dell'Amministrazione Comunale per la posa dei cavi in fibra ottica e per la realizzazione delle opere per la distribuzione del servizio a banda Ultralarga in tutto il territorio comunale  
Decreto legislativo 15 febbraio 2016 n° 33***

*Il presente atto di concessione è relativo al permesso di utilizzo di una porzione della infrastruttura comunale di pubblica illuminazione e all'esecuzione dei lavori necessari per la posa di cavidotti per il servizio di banda ultralarga in tutto il territorio comunale ed è concluso*

## **TRA**

*Il Comune di Soveria Mannelli (CZ), Partita Iva 00297290793, rappresentato dal Responsabile dell'Area Tecnica, che interviene nel presente atto non in proprio bensì in nome e per conto del Comune di Soveria Mannelli, (di seguito denominato "**Comune**")*

## **E**

*La ..... in persona del titolare ....., nato a ..... il ..... e domiciliato in ....., in qualità di affidataria per la durata di 20 anni a decorrere dalla stipula del presente Atto (di seguito denominato "**Parte**").*

*Premesso che*

- Il Comune ha inserito al centro delle proprie politiche per lo sviluppo culturale ed economico del territorio le linee guida europee sancite nel trattato di Lisbona e, oggi, nell'Agenda Digitale Europea che fissa la strategia del Paesi dell' Unione per il 2020.*
- L'obiettivo strategico dell'agenda digitale europea è ottenere vantaggi socio-economici sostenibili grazie a un mercato digitale unico basato su internet veloce e superveloce e su applicazioni interoperabili. Per perseguire tali obiettivi la Comunità Europea ha indicato come fondamentale garantire, entro il 2020, l'accesso a internet a velocità pari o superiori a 30Mbps per tutti i cittadini europei e lavorare affinché, entro la stessa data almeno il 50% delle famiglie ed il 100% delle Imprese utilizzino internet con connessioni al di sopra di 100Mbps.*
- Il Comune considera strategico lo sviluppo capillare di infrastrutture di accesso ad alta capacità sul proprio territorio che possano consentire di fornire servizi a Banda Ultralarga ai cittadini e alle imprese in modo da tenere il passo con le maggiori aree industrializzate europee.*

*Considerato che:*

- Il Comune è proprietario di una infrastruttura di pubblica illuminazione ( "**Infrastruttura**" come di seguito meglio definita);*
- Il Comune intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. "3 - Accesso all'infrastruttura fisica esistente" del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n° 33 il quale prevede che:*
  - 1. Ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore di rete ha il diritto di offrire ad operatori di reti l'accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.*

2. Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete hanno l'obbligo di concedere l'accesso, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza

- Il Comune consente l'utilizzo dei cavidotti di pubblica illuminazione di sua proprietà che intende utilizzare allo specifico fine di perseguire un piano di sviluppo di una rete a banda ultralarga che prevede l'utilizzo dei cavidotti di proprietà dell'Amministrazione per la posa dei cavi in fibra ottica e per la realizzazione di tutte le opere che si dovessero rendere necessarie per la distribuzione del servizio in tutto il territorio comunale per la fornitura di servizi a banda ultralarga.
- Il Comune ha acquisito agli atti la nota di riscontro alla richiesta sopra indicata da parte di Enel Sole srl regolarmente protocollata in data 14/11/2018 con il numero 6139 con la quale comunica alcuni accorgimenti tecnici da tenere in considerazione per la posa della fibra ottica;

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

#### **1 – Definizioni in questo documento:**

- Cavi:** .....i cavi in Fibra Ottica impiegati per trasportare segnali di telecomunicazioni e alloggiati in un tubo del cavidotto; i cavi posati sull'infrastruttura di illuminazione pubblica sono completamente dielettrici.
- Cavidotto:** .....un insieme composto da un minimo di uno ad un massimo di nove tubi di materiale dielettrico (di diametro esterno idoneo) all'interno di ciascuno dei quali possono essere alloggiati i cavi.
- Contratto:** .....Il presente Atto.
- Giunto/i:** .....le muffole di giunzione dei cavi e/o le muffole di derivazione dei cavi alloggiate lungo l'infrastruttura di illuminazione pubblica sia aerea che interrata.
- Infrastruttura:** .....l'infrastruttura di rete costituita da cavi aerei, tubazioni e pozzetti all'interno della quale possono essere alloggiati cavidotti e cavi.
- Pozzetti:** .....i pozzetti dell'infrastruttura di pubblica illuminazione di cui il "Comune" è proprietario e al cui interno transitano i cavidotti.
- Pozzetti dedicati:** ....i pozzetti posati dalla "Parte" lungo la Tratta ad uso esclusivo di per la giunzione e/o derivazione dei cavi. Le operazioni di manutenzione della rete Fibra Ottica possono avvenire quindi senza la necessità della "Parte" di accedere ai Pozzetti del "Comune". La realizzazione di tali pozzetti sarà soggetta al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie relative all'esecuzione di lavori nel sottosuolo comunale.
- Segmento:** .....un segmento di cavidotti compreso fra due Pozzetti.
- Tratta:** .....una parte dell'infrastruttura costituita da una serie di segmenti consecutivi, formanti un collegamento lineare tra due o più punti.
- Tubazione:**.....significa il tubo predisposto da "Comune" per alloggiare i cavi elettrici di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione.

#### **2 - Oggetto**

2.1 Alle condizioni e ai termini del presente Atto di Concessione, e conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 33/2016 il Comune consente alla Parte che accetta, **l'utilizzo non esclusivo** gratuito dell'infrastruttura indicata nella relazione tecnica e negli elaborati

*progettuali presentati, allo specifico fine di posare, installare ed esercire all'interno di essa cavi in fibra ottica e realizzare quindi lo sviluppo di una rete a banda ultralarga.*

*2.2 La Parte accetta l'infrastruttura individuata nello stato di fatto in cui si trova, giudicato idoneo alla coubicazione delle proprie reti di telecomunicazione.*

*2.3 L'uso della quota infrastruttura è soggetto al rispetto dei seguenti obblighi:*

- I. utilizzare l'infrastruttura solo per le finalità descritte al paragrafo 2.1 che precede*
- II. non consentire a terzi l'utilizzo dell'infrastruttura senza il preventivo consenso scritto del Comune*
- III. non arrecare pregiudizio all'infrastruttura o alle parti dell'infrastruttura adiacenti alla stessa, né in alcun modo limitarne l'utilizzo*
- IV. non arrecare pregiudizio alle reti relative ad altri servizi pubblici poste in prossimità dell'infrastruttura, né in alcun modo limitarne l'utilizzo da parte degli enti affidatari di tali servizi pubblici:*

*2.4 Il Comune si riserva di consentire l'utilizzo dei cavidotti ad altri operatori della comunicazione che ne facciano richiesta ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, previa valutazione di conformità da parte degli stessi.*

*2.5 Il Comune ha libero accesso all'infrastruttura concessa in uso attraverso i propri tecnici anche per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sull'uso e sul rispetto del presente Atto di Concessione.*

### **3. Caratteristiche della coubicazione**

*3.1 La posa di cavi in fibra ottica completamente dielettrici all'interno di tubi di materiale dielettrico (diametro idoneo) opportunamente alloggiati all'interno di tubazioni e pozzetti dell'infrastruttura non crea alcun tipo di interferenza elettrica o meccanica con i cavi elettrici presenti per alimentare la illuminazione pubblica. Gli impianti saranno normalizzati in coerenza con quanto già specificato dalle normative internazionali fra le quali Norma CEI 64.8 e Guida CEI 64/50.*

*3.2 La Parte ha preso visione dello stato fisico dei cavidotti e dichiara di accettarlo così come esso si trova, senza riserva alcuna e si impegna a mantenere le opere di propria competenza nel corretto stato di efficienza.*

### **4. Durata - Utilizzo dell'infrastruttura**

*4.1 La facoltà di utilizzo consentito con il presente Atto di Concessione avrà validità dalla data della sua sottoscrizione per 20 (venti) anni, con rinnovo tacito di altri 9 anni salva rescissione per giustificato motivo.*

*4.2 Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare a sua volta l'infrastruttura qualora, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga necessario per modifiche e sviluppi dell'impianto cittadino di pubblica illuminazione o per altri usi compatibili con la presenza della rete a banda ultralarga di proprietà della Parte.*

*4.3 Le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la stipula del presente Atto di Concessione e la sua esecuzione non comportano né comporteranno:*

- *il trasferimento del diritto di proprietà dell'infrastruttura*
- *l'attribuzione di alcun diritto in capo alla Parte su parti dell'infrastruttura*

*4.4 la Parte si impegna a propria cura e spese allo spostamento dei cavidotti e cavi di sua proprietà in nuove tubazioni per illuminazione pubblica a seguito di modifiche del tracciato delle tratte decise dal Comune.*

*4.5 La Parte si impegna a propria cura e spese alla rimozione della rete di telecomunicazioni in fibra ottica posata nelle infrastrutture comunali di pubblica illuminazione e al ripristino della situazione precedente l'intervento su richiesta del Comune, in caso di necessità di utilizzare in proprio i cavidotti promiscui saturi e di mancanza di idonei passaggi alternativi, interrati o aerei.*

## **5. Installazione dei cavi nella infrastruttura e manomissione manto stradale**

*5.1 Le parti convengono che la posa dei cavidotti sarà realizzata dalla Parte mediante trazione fisica degli stessi da un pozzetto al successivo eventualmente utilizzando per il tempo necessario alla posa l'accesso ai pozzetti intermedi della tratta. La Parte rimane responsabile di eventuali danneggiamenti dell'impianto di pubblica illuminazione anche se accertati in epoca successiva all'ultimazione dei lavori nella misura in cui questi saranno accertati con perizia tecnica. Nell'ipotesi di danneggiamento agli impianti del Comune, la Parte dovrà immediatamente darne comunicazione al Comune.*

*5.2 Il Comune s'impegna a garantire il supporto e l'assistenza occorrenti a permettere l'accesso alla Parte ai pozzetti per il regolare svolgimento in sicurezza delle attività di installazione e manutenzione dei cavidotti e cavi. In tutti i casi in cui è necessario un intervento della Parte che preveda un accesso diretto a tubazioni e pozzetti, il Comune provvederà al distacco della fornitura elettrica. Tali interventi verranno realizzati esclusivamente durante le ore diurne al fine di non compromettere il livello di sicurezza delle strade con lo spegnimento dell'impianto di pubblica illuminazione.*

*5.3 La Parte terrà indenne e manlevato il Comune da ogni danno e responsabilità verso terzi (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, enti concedenti il suolo o il sottosuolo in cui l'infrastruttura è collocata, imprese esercenti altre infrastrutture di reti adiacenti all'infrastruttura) che assumano di aver subito danni e/o altri pregiudizi dallo svolgimento della Parte di attività di cui al presente Atto di Concessione.*

*5.4 Il Comune potrà consentire l'utilizzo di ulteriori infrastrutture dietro richiesta della Parte e valutazione della fattibilità tecnologica.*

*5.5 A titolo di garanzia su eventuali danni causati sulla infrastruttura comunale e per tutta la durata del presente Atto di Concessione, la Parte dovrà presentare idonea fideiussione per l'importo di € 300,00 per chilometro di strada richiesta. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo l o settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.*

5.6 La Parte deve identificare con apposite targhette resistenti alle condizioni del luogo i propri cavi al fine di renderli facilmente riconoscibili e soprattutto in ogni pozzetto della pubblica illuminazione.

## **6. Impegni della Parte**

6.1 La Parte si impegna a fornire senza nessun onere i seguenti servizi e/o forniture a titolo di equo indennizzo:

.....  
.....  
.....  
.....

6.2 La parte esonera il Comune di Soveria Mannelli da qualsiasi responsabilità relativa alla conservazione e funzionalità del cavo posato quali, per esempio, danneggiamenti che possano accadere durante la manutenzione dell'impianto comunale di pubblica illuminazione o causati da terzi in fase di allacciamenti e scavi o per cause impreviste di qualsiasi genere.

6.3 La Parte risponderà direttamente nei confronti del Comune per eventuali danni alla linea di illuminazione pubblica causati dall'inserimento dei cavi in fibra ottica, anche se accertati in epoca successiva all'ultimazione dei lavori, nella misura in cui questi ultimi saranno accertati con perizia tecnica.

6.4 In caso di danneggiamento dei cavi in fibra ottica cagionato da corto circuito dei cavi elettrici dovuto a cause di forza maggiore dovrà intervenire la Parte a proprie cura e spese.

6.5 La Parte si impegna altresì ad attenersi al rispetto puntuale di tutti gli obblighi esposti negli articoli della presente Atto di Concessione e delle vigenti norme che regolano l'esecuzione di lavori nel comune di Soveria Mannelli.

## **7. Attività di gestione e manutenzione**

7.1 Le parti concordano che la manutenzione ordinaria/straordinaria dell'infrastruttura è a carico dell'Amministrazione Comunale e/o di Società incaricate dal Comune.

7.2 Il Comune si impegna a informare preventivamente la Parte agli indirizzi di cui al successivo art. 9, della necessità di eseguire interventi di manutenzione di qualunque genere sull'infrastruttura e/o viabilità e pertinenze relative che possano interferire con i cavi posati nell'infrastruttura. Resta peraltro sin d'ora inteso che il Comune e/o la Società non saranno responsabili per eventuali danni, diretti od indiretti, che dovessero occorrere ai cavi od altre componenti della Parte in caso di guasti od eventi accidentali agli impianti della pubblica illuminazione presenti nei cavidotti dell'infrastruttura.

7.3 La Parte si impegna a comunicare preventivamente al Comune e alla Società la necessità di eseguire interventi di manutenzione della rete in fibra ottica che possano interferire con gli impianti di illuminazione pubblica.

7.4 Il Comune e la Società restano sollevati da qualunque responsabilità per danni involontariamente cagionati alla rete di telecomunicazioni in fibra ottica e relativi disservizi, qualora le procedure sopra descritte siano state correttamente seguite.

7.5 Nel caso in cui l'utilizzo promiscuo dei cavidotti della pubblica illuminazione impedisse al Comune l'inserimento di nuovi cavi elettrici o la sostituzione degli esistenti con altri di maggiore sezione, la Parte provvederà, a proprie cura e spese, entro il termine concordato con il Comune, allo spostamento dei cavi, anche mediante lo scavo di nuova infrastruttura.

## **8. Risoluzione**

8.1 Il presente Atto di Concessione si intenderà automaticamente risolto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nel caso in cui venga dato inizio a procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o a qualsivoglia altra procedura che denoti il venir meno della solvibilità o dell'affidabilità complessiva della Parte. Tale condizione risolutiva si intende apposta nell'interesse della Parte non oggetto di tali procedure, la quale potrà rinunciarvi entro 15 (quindici) giorni dal fatto.

8.2 In caso di risoluzione del presente Atto di Concessione per una delle ipotesi di cui al presente articolo, restano salvi i diritti maturati dalle parti sino a tale momento.

## **9. Riservatezza**

9.1 Ciascuna parte si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni relative all'attività ed agli affari dell'altra parte ricevute in relazione al presente comodato d'uso e farà in modo che tale impegno sia rispettato anche dai suoi amministratori, sindaci, dipendenti, promotori e consulenti ai quali tali informazioni siano state comunicate. Ciascuna parte adotterà ogni necessaria precauzione ai fini di salvaguardare la riservatezza e segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi, restando inteso che ciascuna parte non sarà ritenuta inadempiente alle disposizioni del presente paragrafo per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza alle disposizioni contenute in qualsiasi norma o regolamento o ordine promulgato da autorità pubbliche aventi giurisdizione su di essa in relazione alla esecuzione del contratto ed alle operazioni in esso previste. Gli obblighi di riservatezza qui previsti cesseranno alla fine del terzo anno dalla data di cessazione dell'efficacia del contratto.

<i>LA PARTE</i>	<i>IL COMUNE</i>

Deliberazione della Giunta Comunale n° 114 del 17/11/2018

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**DOTT. SIRIANNI LEONARDO**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. FERDINANDO PIRRI**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  <b>30/11/2018</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica  <b>Il Responsabile</b>	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile.  <b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
--	--

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **16** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **16**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. FERDINANDO PIRRI**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

### ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° \_\_\_\_\_ del **16** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/11/2018 in quanto:
  - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
  - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **30/11/2018**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. FERDINANDO PIRRI**